COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1997

relativa all'approvvigionamento delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti del settore delle carni bovine e suine nel secondo semestre del 1996

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(97/512/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/97 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 [4], in particolare l'articolo 236, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2790/94 della Commissione [5], ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 con particolare riguardo al regime specifico di approvvigionamento;

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2348/96 [6] ha prorogato temporaneamente — fino al 30 giugno 1997 — il regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie per i bovini destinati all'ingrasso e al consumo in loco e per taluni prodotti trasformati a base di carni bovine e suine, sospeso dal 1° luglio 1996; che, in seguito a questa decisione, i regolamenti (CE) n. 75/97 [7] e 93/97 hanno stabilito i bilanci di approvvigionamento per i prodotti di cui trattasi e fissato gli aiuti per il primo semestre del 1997;

considerando che, al fine di evitare che certi operatori, i quali, nell'attesa della decisione del Consiglio, non hanno rispettato a titolo cautelativo una disciplina dei prezzi in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione fino al consumatore, godano di indebiti vantaggi, è opportuno, per il secondo semestre del 1996, subordinare il pagamento dell'aiuto per i prodotti provenienti dal resto della Comunità o, secondo i casi, il rimborso dei dazi doganali al provato rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1601/92 e del regolamento (CEE) n. 2790/94;

considerando che gli aiuti all'approvvigionamento dal resto della Comunità devono essere fissati sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 e dei dati relativi al secondo semestre del 1996;

considerando che occorre precisare che le domande di rimborso dei dazi doganali devono essere presentate conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 12/97 [9];

considerando che, ai fini di una sana gestione finanziaria, è opportuno disporre che il pagamento dell'aiuto ed il rimborso dei dazi siano limitati ai quantitativi di merce per i quali le autorità spagnole hanno rilasciato i documenti amministrativi richiesti dalle misure di gestione cautelativa del regime durante il periodo considerato;

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 19 del 22. 1. 1997, pag. 5.
[3] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.
[5] GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.
[6] GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.
[7] GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 72.
[8] GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.
[9] GU n. L 9 del 13. 1. 1997, pag. 1.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere dei comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le autorità spagnole, facendo seguito alle domande presentate dagli operatori interessati, debitamente giustificate, procedono, secondo i casi:

a) al pagamento degli aiuti fissati all'allegato I della presente decisione per i bovini destinati all'ingrasso e al consumo in loco e per taluni prodotti trasformati a base di carni bovine e suine, relativamente ai quantitativi importati nelle isole Canarie durante il secondo semestre del 1996 in provenienza dal resto della Comunità;

b) al rimborso dei dazi doganali riscossi all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti di cui alla precedente lettera a) importati nelle isole Canarie durante il secondo semestre del 1996 in provenienza da paesi terzi.

2. La concessione degli aiuti fissati nella presente decisione ed il rimborso dei dazi doganali sono subordinati al rispetto delle disposizioni del titolo I del regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo al regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie, delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3290/94, in particolare del titolo III, nonché della presente decisione.

3. La domanda di rimborso dei dazi doganali all'importazione per i prodotti che beneficiano dell'esenzione dei dazi dev'essere presentata dal soggetto che ha pagato o che è tenuto a pagare detti dazi a norma degli articoli 878-881 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole competenti determinano le modalità amministrative complementari necessarie per l'applicazione della presente decisione, in particolare i requisiti per la presentazione delle domande.

2. Le suddette autorità espletano i controlli necessari per accertare che le operazioni per le quali sono state presentate domande siano conformi alle disposizioni pertinenti e, in particolare, ottemperino all'obbligo di ripercuotere fino al consumatore finale il vantaggio economico derivante dall'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92.

3. Le autorità in questione informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione della presente decisione.

Articolo 3

La concessione degli aiuti ed il rimborso dei dazi doganali di cui alla presente decisione sono limitati ai quantitativi di prodotti indicati nell'allegato II.

Articolo 4

La Spagna è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. CARNI BOVINE

Importi dell'aiuto concesso ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), provenienti dal mercato della Comunità

(in ecu per capo)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
ex 0102 90 05	49,0
ex 0102 90 29	97,5
ex 0102 90 49	130,0
0102 90 79	195,0

(in ecu per 100 kg di peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
1602 50 10 190	48,5
1602 50 31 195	36,0
1602 50 31 395	36,0
1602 50 39 195	36,0
1602 50 39 395	36,0
1602 50 39 495	36,0
1602 50 39 505	36,0
1602 50 39 595	36,0
1602 50 39 615	36,0
1602 50 39 625	16,0
1602 50 39 705	19,0
1602 50 80 195	36,0
1602 50 80 395	36,0
1602 50 80 495	36,0
1602 50 80 505	36,0
1602 50 80 515	16,0
1602 50 80 595	36,0
1602 50 80 615	36,0
1602 50 80 625	16,0
1602 50 80 705	19,0
1602 50 10 120	102,5 (8)
1602 50 10 140	91,0 (8)
1602 50 10 160	73,0 (8)
1602 50 10 170	48,5 (8)
1602 50 31 125	115,5 (5)
1602 50 31 135	73,0 (8)
1602 50 31 325	103,5 (5)
1602 50 31 335	65,5 (8)
1602 50 39 125	115,5 (5)
1602 50 39 135	73,0 (8)
1602 50 39 325	103,5 (5)
1602 50 39 335	65,5 (8)

NB: I codici dei prodotti e le note a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 310/96 (GU n. L 46 del 23. 2. 1996, pag. 1), e sono applicabili durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996.

2. CARNI SUINE

Importi dell'aiuto concesso ai prodotti provenienti dal mercato della Comunità

(in ecu per 100 kg di peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
1601 00 91 100	14,1
1601 00 99 100	9,4
1602 20 90 100	4,7
1602 41 10 210	16
1602 42 10 210	11,3
1602 49 11 190	—
1602 49 13 190	—
1602 49 19 190	9,4

NB: I codici dei prodotti e le note a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 e sono applicabili durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996.

ALLEGATO II

1. **CARNI BOVINE**

Quantità massime di cui all'articolo 3

Codice NC	Designazione delle merci	Numero o quantità (in tonnellate)
ex 0102 90	Bovini da ingrasso	503 (1)
1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni o frattaglie di bovini domestici	776

(1) Numero di capi

2. **CARNI SUINE**

Quantità massime di cui all'articolo 3

Codice NC	Designazione delle merci	Numero o quantità (in tonnellate)
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	5 315
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale, eccetto di oca o di anatra	262
	Altre preparazioni e conserve di carni o frattaglie di suini domestici	
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi	2 241
1602 42 10	Spalle e loro pezzi	779
1602 49	Altre, compresi i miscugli	1 675